

Reddito di Cittadinanza e popolazione straniera: un caso di discriminazione istituzionale

Maristella Cacciapaglia (Università degli Studi di Milano), Maurizio Ambrosini (Università degli Studi di Milano), Samuele Davide Molli (Università degli Studi di Milano)

Secondo Alfano, Cicatiello e Maffettone (2019), il Reddito di Cittadinanza italiano andrebbe rinominato come BINO: basic income in name only. Nonostante la sua denominazione rimandi al reddito universale di base, si tratta di una misura di welfare che si rivolge a determinate fasce della popolazione. Per chi è straniero, è necessario essere residenti in Italia da almeno dieci anni per richiederlo. Poco paradossalmente, la cittadinanza italiana per residenza può essere richiesta se il cittadino straniero risiede in modo continuativo in Italia da dieci anni. Diversi studiosi hanno sottolineato tale criticità domandandone un superamento, compreso il comitato scientifico nominato dal Ministero del Lavoro.

Rispetto ai requisiti di accesso relativi al Reddito di Cittadinanza, sono state avviate numerose azioni di advocacy legale, specialmente da parte di ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), che lo annovera come un caso di discriminazione istituzionale, in opposizione al diritto europeo. Secondo il Regolamento 2011/492 e la Direttiva 2004/38/CE, le prestazioni sociali come quella in questione dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell'UE che sono lavoratori dipendenti, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro storia di residenza. Inoltre, le direttive 109/2003 e 95/2011 prevedono, rispettivamente, clausole di parità nell'accesso a questo tipo di prestazione per gli extracomunitari lungo soggiornanti e per i titolari di protezione internazionale. Di fatto, la Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per aver imposto un requisito del genere. Per di più, la legittimità del requisito dei dieci anni di residenza è stato posto all'esame della Corte di giustizia europea, oltre che a quello della Corte costituzionale italiana.

Nondimeno, queste vicende fanno poco notizia. Un'eco mediatica rilevante non viene neppure riservata ai report pubblicati dall'osservatorio sul reddito di cittadinanza curato da INPS, in cui di recente è emerso che, nel 2022, il beneficio della policy in questione è stato revocato solamente a 73mila nuclei familiari su un totale di 1,7 milioni di nuclei beneficiari – per una incidenza di poco più del 4%. Il motivo più ricorrente di suddette revoche rimanda proprio al requisito dei dieci anni di residenza. Molto diversamente, le vicende che vedono protagonisti i beneficiari “con il Rolex” o “con la Porsche” ricevono un'attenzione importante.

Gli stereotipi ingombrano le politiche (Vitale, 2011), non solamente l'opinione pubblica. Anche per questo, il governo Meloni ha scelto di abolire il Reddito di Cittadinanza, sostituendolo con il MIA (Misura di Inclusione Attiva). Nei giorni in cui si scrive, non è stato ancora rilasciato il disegno della nuova policy, né è chiaro se un nuovo caso di discriminazione istituzionale è prossimo a manifestarsi, considerando da un lato le sanzioni discusse in precedenza e dall'altro l'atteggiamento governativo nei confronti degli stranieri. A sostenere tale atteggiamento, ci sarebbe anche l'interpretazione di alcuni magistrati italiani, che hanno respinto diversi ricorsi: il Reddito di Cittadinanza non è una misura contro la povertà, a favore di diritti fondamentali, ma è una "misura fondamentale di politica attiva del lavoro" come si legge nel decreto legislativo che lo ha istituito, per cui è ragionevole presupporre un radicamento sul territorio.

Poste queste premesse, si propone una riflessione sociologica sul tema della discriminazione istituzionale nelle politiche sociali italiane, a partire dall'esperienza del Reddito di Cittadinanza, dai requisiti di accesso e dai criteri di eleggibilità. Nello specifico, si presentano i risultati di una indagine che è stata sviluppata attraverso un monitoraggio dei ricorsi mossi in opposizione a norme e prassi discriminatorie. Lo studio si è poi concentrato su 25 casi e, da un punto di vista metodologico, ha utilizzato sia fonti documentali, quali memorie, sentenze e articoli di giornale, sia interviste semi-strutturate condotte con avvocati e attivisti che hanno promosso ricorsi in ragione del diritto antidiscriminatorio.

Dal confronto dei casi considerati, sono stati portati all'attenzione diversi temi. Anzitutto, è stato rilevato un significato politico dei differenti criteri discriminatori, che trova sintesi nello slogan "prima gli italiani". In linea con la prospettiva della street level bureaucracy, è anche emersa la questione della discrezionalità decisionale delle istituzioni, che influisce sui processi delle politiche, generando prassi discriminatorie – più che emancipative – nei confronti della popolazione straniera. Un altro tema meritevole di considerazione ha riguardato il fatto che "discriminare costa", nonostante molti episodi non siano stati denunciati a fronte di scarsa consapevolezza o sfiducia istituzionale da parte della popolazione straniera. Si è altresì delineata una resilienza "passiva" degli attori istituzionali, che è coincisa con una reiterazione dei criteri discriminatori e una resistenza tenace rispetto all'adeguamento previsto dalle sentenze giudiziarie. Le false promesse della digitalizzazione dei servizi pubblici sono state altrettanto osservate, nonché la formazione inadeguata dei funzionari pubblici in materia antidiscriminatoria.

Ciò che si propone muove da un lavoro di ricerca più ampio, svolto in collaborazione con ASGI per il progetto L.A.W. (Leverage the access to welfare), nei vari ambiti delle politiche sociali italiane.